

## **SCHEDA 20**

### **LA CONSERVAZIONE E LA DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE TARGHE**

#### **Conservazione e distruzione delle documentazioni**

Tutte le istanze e le relative documentazioni a corredo, formate in origine su supporto cartaceo, dematerializzate ed inserite nel fascicolo digitale (v. “**SCHEDA 8**”), sono trattenute dallo STA fino alla loro distruzione.

Gli STA procedono alla distruzione della documentazione senza necessita di preventiva autorizzazione.

La distruzione è consentita dal 3° mese successivo rispetto a quello di presentazione della pratica (a titolo esemplificativo, la documentazione relativa alle pratiche presentate nel mese di gennaio potrà già essere distrutta dal mese di marzo, quella relativa alle pratiche presentate nel mese di febbraio potrà essere distrutta dal mese di aprile, e così via).

Al riguardo, non si ritiene necessario introdurre adempimenti di verbalizzazione delle operazioni di distruzione dei fascicoli cartacei, ancorché contengano l'originale della carta di circolazione (o del DU) annullato ai fini della acquisizione in formato digitale.

Infatti, nella firma del fascicolo digitale con FDR (v. “**SCHEDA 7**”), è insita una assunzione di responsabilità, da parte dello STA, in ordine alla corrispondenza della documentazione, contenuta nel fascicolo stesso, agli originali cartacei dematerializzati; cosicché, la distruzione di questi ultimi costituisce un adempimento meramente consequenziale, atteso che il documento digitale ha il medesimo valore giuridico dell'originale cartaceo da cui è tratto (art. 22, CAD).

Lo STA è responsabile della corretta modalità di distruzione, che deve garantire l'illeggibilità e l'impossibilità di recupero di detti documenti (si consiglia l'utilizzo di un apparecchio “distruggi documenti”).

#### **Conservazione e riconsegna delle targhe**

In via transitoria e fino a quando non saranno impartite istruzioni operative diverse, gli STA si atterrano scrupolosamente alle indicazioni di seguito riportate.

Nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di cessazione dalla circolazione per esportazione e per demolizione, gli STA curano la conservazione delle targhe ritirate e provvedono alla consegna delle stesse presso l'Ufficio PRA di riferimento con cadenza quindicinale con le seguenti modalità:

- per le pratiche presentate nella prima quindicina del mese, le relative targhe vanno consegnate a partire dal 5° giorno successivo al termine della quindicina ed entro la fine dello stesso mese;
- per le pratiche presentate nella seconda quindicina, le relative targhe vanno consegnate a partire dal giorno 5 ed entro il 15 del mese successivo.

Si fa presente che si tratta di una modalità operativa del tutto provvisoria, in attesa di poter adottare misure organizzative maggiormente aderenti alle finalità di semplificazione cui è rivolta la riforma introdotta dal d.l.vo n. 98/2017.